



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 29/03/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIATESTAFANIA DI TOMASSI
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. PAOLA PIRACCINI
Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA
N. 1116/2011-
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 42490/2010
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:

1) DE MARCO SANDRO N. IL 12/02/1971 * C/

avverso l'ordinanza n. 283/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/05/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/SENTITE le conclusioni del PG Dott. *A. CEDRANOLO che ha chiesto*
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

Udit i difensori Avv.;

Ritenuto in fatto.

1. Con ordinanza in data 17.5.2010 la Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da De Marco Sandro, rideterminava la pena complessiva da scontare in anni tre, mesi tre e giorni ventitre di reclusione, così modificando il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso l'11.3.2010 dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

La Corte territoriale, per quel che qui interessa, rilevava che nella specie, trattandosi di condanne tutte relative a fatti commessi in epoca precedente all'inizio della detenzione (3.11.2007), andava applicato il criterio del cumulo materiale, con la limitazione di cui all'art. 78 cod. pen., richiamando il principio affermato da Sez. 1, n. 26270, 23/04/2004, Di Bella. Pertanto, la Corte muovendo dalla pena determinata con il precedente provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 8.5.2009, affermava che alla stessa andava aggiunta la pena di mesi sei di reclusione relativa all'ultima sentenza di condanna della Corte di appello di Roma in data 19.2.2009.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma denunciando la violazione degli artt. 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen..

Premetteva il ricorrente che in data 8.5.2009 la Procura della Repubblica di Roma emetteva il provvedimento di determinazione di pene concorrenti nei confronti di De Marco Sandro e, trattandosi di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti in periodi diversi, procedeva a formazione di successivi cumuli parziali. Tuttavia, rilevava il ricorrente, in detto provvedimento veniva operata una non corretta applicazione del cd. criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., atteso che la pena più grave nell'ambito del primo cumulo parziale era stata considerata tale anche per tutti i cumuli parziali successivi ai fini della determinazione del quintuplo nell'ambito di ciascuno di essi. Quindi, con provvedimento in data 11.3.2010 - dovendo, peraltro, procedere all'esecuzione della ulteriore condanna alla pena di mesi sei di reclusione, divenuta irrevocabile il 6.5.2009 - aveva provveduto alla rideterminazione della pena residua nella misura di anni quattro, mesi dieci e giorni due di reclusione, con decorrenza dal 3.11.2007.

Il ricorrente, pertanto, lamenta che la Corte territoriale ha modificato il provvedimento di determinazione di pene concorrenti senza fornire alcuna indicazione in ordine all'applicazione del criterio di cui all'art. 78 cod. pen. operata nel provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Roma

tutti i cumuli parziali successivi ai fini della determinazione del quintuplo nell'ambito di ciascuno di essi.

2. E' principio consolidato quello, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 cod. pen. ed alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, dovendosi invece unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'art. 78 predetto esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, n. 40796, 26/09/2007, Belcastro, rv. 238044).

Pertanto, in tali casi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali applicando per ciascuno di essi il ~~critero~~ ~~moderatore~~ di cui all'art. 78 cod. pen. nei termini e nei limiti dallo stesso indicati.

La regola dei cumuli parziali, come è noto, discende dalla esigenza di impedire che alla espiazione di una condanna siano imputati periodi di detenzione patiti prima della commissione del reato cui la condanna si riferisce.

Tanto esclude, ~~ad esempio~~, che il residuo pena di un precedente cumulo debba confluire nel successivo ed essere addizionato alla pena risultante da questo prima dell'applicazione del criterio moderatore del quintuplo, giacché, siffatto tetto si riferisce testualmente alla <<più grave delle pene concorrenti>>.

Tenuto conto della predetta *ratio* il criterio moderatore ^{di cui al primo comma dell'art. 78 c.p.} non può essere determinato con riferimento alle pene ^{in si plus} dei cumuli parziali precedenti, giacché, operando in tal modo, il canone dei cumuli parziali resterebbe travolto dalla necessità di individuare, ogni volta, la condanna cui si riferisce il residuo da espiare, imponendo così di tornare a scindere i cumuli progressivi e, di fatto, a procedere alla riunificazione delle pene secondo criteri causali, ancorati agli accadimenti esecutivi più vari, anziché alla data di commissione dei reati ed all'inizio della espiazione delle pene inflitte in relazione agli stessi (Sez. 1, n. 30559, 15/07/2010, Iozzelli, non massimata).

3. Dall'ordinanza impugnata non è dato rilevare se la Corte territoriale si sia attenuta ai suddetti principi. La Corte, infatti, ha modificato il provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, ritenendo di fatto corretta la determinazione operata con il precedente provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, dell'8.5.2009 - cui ha aggiunto la pena di mesi sei di reclusione inflitta al De

Marco con la sentenza da ultimo divenuta irrevocabile - senza alcuna motivazione sul punto.

Ne consegue, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, il 29 marzo 2011

Il Consigliere estensore

dott. Lucia La Posta



Il Presidente

dott. Mariastefania Di Tomassi

